



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE I - AFFARI GENERALI

Determina del Responsabile di Settore N. 153 del 24/03/2023
PROPOSTA N. 630 del 24/03/2023

OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

PREMESSO che, con **determinazione AG n. 19 del 10 gennaio 2023**, si disponeva di contrarre per l'affidamento del servizio di trasporto disabili e si approvavano la lettera d'invito, il capitolato, il DUVRI, il patto d'integrità e la modulistica;

DATO ATTO che, entro il termine stabilito (21 febbraio 2023), pervenivano le offerte di tutti gli operatori economici che avevano fatto pervenire manifestazione d'interesse e che erano stati invitati ed in particolare:

- 1) Corpo volontari di protezione civile di Montesilvano;
- 2) Croce angolana Onlus;

ACQUISITO il verbale del RUP (datato 23 febbraio 2023) in ordine alla preliminare verifica della regolarità della documentazione amministrativa presentata, con esito favorevole per entrambi i richiedenti la partecipazione alla gara;

VISTA la **determinazione AG n. 105 del 23 febbraio 2023**, con la quale venivano ammesse le seguenti ditte, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lettera d'invito:

- 1) **CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO** con sede legale in Corso Umberto I°, n. 81 - 65015 Montesilvano (PE), C. F. 91096190680, tel. 085 4451389, cell. 3270152509, PEC: protezionecivilemontesilvano@pcert.postecert.it;
- 2) **CROCE ANGOLANA ONLUS** con sede legale in Città Sant'Angelo, Strada provinciale S.N., 65013 Città Sant'Angelo (PE), P.IVA 01848680680; C.F. 01848680680, tel.3397210671, pec: croceangolana@pec.it;

VISTA la **determinazione AG n. 103 del 22 febbraio 2023**, con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice;

VISTO l'articolo 31, comma 3, del codice dei contratti, il base al quale il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relative alle procedure.....che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

VISTO il verbale della commissione giudicatrice del 28 febbraio 2023, che riportava l'attribuzione dei punteggi per le offerte tecniche (previa riparametrazione punti 70 alla Croce Angolana e punti 68,51 al Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano);

RICEVUTO il verbale della commissione giudicatrice del 1° marzo 2023, relativo all'attribuzione dei punti per le offerte economiche (Croce Angolana = ribasso 9,70% su € 149.184,00 di base d'asta per complessivi € 134.713,15 nel triennio e punti 18,62 per l'offerta economica – Corpo Volontari Protezione Civile Montesilvano = ribasso del 15,54 % su € 149.184,00 di base d'asta per complessivi euro 126.000,00 nel triennio e punti 30 per l'offerta economica) e verificato che appariva anormalmente bassa l'offerta presentata dal CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO con sede legale in Corso Umberto I, n. 81 - 65015 Montesilvano (PE), C.

F. 91096190680, tel. 085 4451389, cell. 3270152509, PEC: protezionecivilemontesilvano@pcert.postecert.it;

SOTTOLINEATO che, con nota del 1° marzo 2023 (prot. n. 6456) si chiedevano giustificazioni in merito al prezzo offerto, con assegnazione del termine di almeno 15 giorni per fornirle (16 marzo 2023);

RICEVUTE entro il termine assegnato (nota via PEC del 16 marzo 2023, registrato con il numero di protocollo 8160), le spiegazioni richieste e di seguito riportate:

- 1) offerta e ribasso derivano dall'impiego, per almeno il 30%, di personale volontario, al quale non viene corrisposto alcuno stipendio, dal momento che l'attività di volontariato, per legge, non può essere remunerata. Per tali motivi, i costi relativi al personale impiegato sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli sostenuti da un'ordinaria attività d'impresa. L'associazione è un'organizzazione di volontariato – ente del terzo settore – ai sensi del D.L. vo 117 del 3 luglio 2017.

EFFETTUATA altresì apposita audizione, in data 17 marzo 2023, di rappresentanti dell'associazione, i quali illustravano la storia dell'associazione, la crescita di fatturato negli anni, l'apprezzamento sempre ricevuto dai committenti, la consistenza del parco macchine, l'equilibrio nei conti, l'avvenuta iscrizione al RUNT (registro unico nazionale del terzo settore) con determinazione n. 1458/23 n. DPG 022/32 del 2 febbraio 2023;

DATO ATTO che si effettuava specifico approfondimento in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta, con la consultazione della giurisprudenza, i cui pronunciamenti sono sinteticamente esposti nei capoversi seguenti:

- rappresenta una valutazione discrezionale di natura tecnica stabilire se l'offerta presentata da un soggetto partecipante a una pubblica gara costituisca o meno un'offerta anomala tanto che in sede giurisdizionale il sindacato è ammissibile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza ovvero per la presenza di vizi logici che facciano capire l'incongruenza del giudizio operato (Consiglio di Stato, sezione V, 22 giugno 1998, n. 463; Consiglio di Stato, sezione V, 27 febbraio 1998, n. 219 – Consiglio di Stato, sezione VI, 9 aprile 2018, n. 2150);
- la valutazione di anomalia o meno dell'offerta non costituisce una scelta amministrativa discrezionale, che deve essere sorretta da ampia motivazione, bensì un apprezzamento tecnico discrezionale in ordine al quale è sufficiente che la determinazione sia coerente sotto il profilo dell'aderenza alla realtà e della logica al raffronto tra il fatto e le regole tecniche e di esperienza amministrativa che governano la materia (Consiglio di Stato, sezione V, 15 maggio 2001, n. 2705 – Consiglio di Stato, sezione V, 29 gennaio 2018, n. 604);
- il giudice amministrativo non può in alcun caso procedere ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle sue singole voci, il che costituirebbe un'indebita invasione della sfera propria dell'amministrazione (Consiglio di Stato, sezione V, 7 febbraio 2018, n. 811 – Consiglio di Stato, sezione III, 6 febbraio 2017, n. 514);
- il giudice non può sostituire il proprio giudizio a quello della pubblica amministrazione (Consiglio di Stato, sezione III, 13 giugno 2018, n. 3630);
- il giudice amministrativo solo se ravvisi macroscopiche illogicità, palesi errori di fatto o evidenti contraddizioni logiche può sindacare i profili di merito delle valutazioni svolte dall'amministrazione appaltante nel sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione VI, decisione del 20 novembre 2001, n. 5871, Consiglio di Stato, sezione V, del 26 gennaio 2000, n. 345, Consiglio di Stato, sezione VI del 19 maggio 2000, n. 2908, TAR per l'Abruzzo, sede dell'Aquila, sentenza n. 304 in data 8 marzo 2002);

- il giudizio di anomalia non abbisogna di una motivazione analitica, essendo sufficiente anche un rinvio alle argomentazioni e giustificazioni della parte che ha formulato l'offerta sottoposta a verifica con esito positivo (Consiglio di Stato, sezione VI, 20.04.09, n. 2384); in tale giudizio, la motivazione, mentre deve essere rigorosa ed analitica nel caso di ritenuta anomalia dell'offerta, che ne implichi l'esclusione dalla gara, non deve essere altrettanto puntuale ed analitica nel caso di offerta ritenuta congrua, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa interessata (Consiglio di Stato, sezione V, 29.03.2011, n. 1925 – Consiglio di Stato, sezione V, 12 febbraio 2010, n. 741 - Consiglio di Stato, sezione V, 1°ottobre 2010, n. 7266, TAR Lazio, Roma, sezione II, 2 dicembre 2010, n. 35031);
- per sconfessare il giudizio tecnico sull'anomalia non è sufficiente sostituire un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile o avanzare dubbi o elementi di incertezza, dovendosi invece dimostrare, con dati numerici certi, quali sono gli errori oggettivamente commessi e l'esatto importo delle voci di prezzo anomale, con la relativa incidenza percentuale sull'importo complessivo dell'appalto (Consiglio di Stato, sezione VI, 20.04.09, n. 2384);
- la verifica di anomalia **non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica o la caccia all'incongruenza**, mirando invece ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile per la seria esecuzione del contratto (Consiglio di Stato, sezione VI, 21 maggio 2009, n. 3146 - TAR Marche, sezione I, 2 gennaio 2018, n. 7 – TAR Lazio, Roma, sezione III bis, 3 maggio 2018, n. 4966 – Consiglio di Stato, sezione III, 10 gennaio 2020, n. 249);
- il giudizio di anomalia ha per oggetto **la globalità dell'offerta e non le singole voci scomposte** (TAR Lazio, Roma, sezione III ter, 01,06,2011, n. 4985 - determinazione n. 6, in data 8 luglio 2009 dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici);
- la previsione di un utile, seppur contenuto in una percentuale bassissima, può risultare comunque sufficiente a dimostrare l'esistenza di un equilibrio economico fra costi e ricavi, nonché può comportare comunque un vantaggio significativo (Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, 15.04.09, n. 241 – TAR Lazio, Roma, sezione III, 28 febbraio 2018, n. 2187 – Consiglio di Stato, sezione III, 1° marzo 2018, n.1278);
- la pressoché totale riduzione dell'utile d'impresa non può comportare un'esclusione sempre e comunque, dovendosi invece considerare la sostenibilità dell'offerta in senso globale (Consiglio di Stato, decisione 1417/2009);
- al D.M. di determinazione periodica del costo del lavoro (tabelle ministeriali) non può che attribuirsi un valore meramente ricognitivo non potendo peraltro pregiudicare la partecipazione di operatori economici in grado di presentare offerte più vantaggiose (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 17 dicembre 2008, n. 259);
- le offerte economiche non sono considerate anormalmente basse allorché non si discostano in modo evidente dai parametri indicati nelle tabelle ministeriali (Consiglio di Stato, sezione V, 9 giugno 2008, n. 2835);
- il riferimento alle tabelle ministeriali assume il valore di espressione del costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per

gli operatori economici partecipanti alle gare, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia. Gli scostamenti possono essere ritenuti anomali solo se eccessivi e tali da compromettere l'affidabilità dell'offerta (Consiglio di Stato, sezione III, 15 gennaio 2018, n. 188 – Consiglio di Stato, sezione III, 25 novembre 2016, n. 4989 – Consiglio di Stato, sezione III, 17 giugno 2016, n. 2685 – Consiglio di Stato, sezione III, 17 gennaio 2020, n. 414 – Consiglio di Stato, sezione V, n. 5353 del 29 luglio 2019 – TAR Lazio, Roma, sezione III-quater, 19 marzo 2018, n. 3081);

- affinché lo scostamento dalle tabelle ministeriale possa determinare il giudizio finale di anomalia e portare all'esclusione del concorrente, lo stesso deve essere considerevole, consistente, palesemente ingiustificato, significativo (TAR Puglia, Lecce, sezione III, 23 aprile 2018, n. 619 – Consiglio di Stato, sezione III, 14 maggio 2018, n. 2867 – Consiglio di Stato, sezione III, 17 gennaio 2020, n. 414 – TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 24 gennaio 2020, n. 57 – TAR Lazio, Latina, sezione I, 14 maggio 2020, n. 152 -;
- non si riteneva considerevole uno scostamento dello 0,80% (Consiglio di Stato, sezione III, 14 maggio 2018, n. 2867 – Consiglio di Stato, sentenza n. 1609 del 2018).
- in sede di verifica dell'anomalia, è consentita la modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo, rispetto alle giustificazioni già fornite (Consiglio di Stato, sezione V, 27 gennaio 2020, n. 680);

RITENUTO che le spiegazioni presentate per iscritto, nonché quelle fornite in sede di audizione il 17 marzo 2023, siano sufficienti per sostenere l'affidabilità complessiva dell'offerta, considerato che:

- l'entità del ribasso non è abnorme;
- i costi relativi al personale impiegato sono sensibilmente inferiori rispetto a quelli sostenuti da un'ordinaria attività d'impresa, cioè da operatori economici che non sono organizzazione di volontariato;
- i costi della sicurezza sono in linea con la media dei costi indicati dagli operatori economici partecipanti ad altre gare recentemente espletate, in percentuale rispetto alle offerte (es. trasporto scolastico, sorveglianza sugli scuolabus);
- i costi della mano d'opera sono congrui con la media dei costi indicati dagli operatori economici partecipanti ad altre gare recentemente espletate, in percentuale rispetto alle offerte (es. trasporto scolastico, sorveglianza sugli scuolabus), soprattutto in relazione al fatto che parte della mano d'opera necessaria non viene remunerata in quanto costituita da volontari (come affermato dall'associazione);
- sussiste comprovata esperienza decennale e l'associazione risulta già iscritta al RUNT (registro unico nazionale terzo settore), con determinazione n. 1458/23 n. DPG 022/32 del 2 febbraio 2023;
- i mezzi sono già in dotazione nel parco macchine;

SOTTOLINEATO che, in data 8 marzo 2023, con nota prot. n. 7306, si chiedevano chiarimenti al Corpo Volontari Protezione Civile di Montesilvano, in merito alla determinazione del dirigente del Comune di Pescara che revocava, all'associazione, l'affidamento del servizio di trasporto a scuola dei disabili, in seguito ad inadempimenti ritenuti gravi (determinazione del registro settoriale n. 51 del 6 marzo 2023 – determinazione del registro generale n. 325 del 6 marzo 2023);

PRECISATO che la richiesta di cui al capoverso precedente veniva inoltrata al fine di verificare la possibile applicazione, al procedimento di appalto in corso, dell'ipotesi di cui all'articolo 80, comma

5, lettera c) del codice dei contratti (esclusione per gravi illeciti professionali, tali da var venir meno l'integrità o affidabilità dell'operatore economico);

RICEVUTO il riscontro a quanto richiesto nel capoverso precedente, con nota via PEC del 16 marzo 2023, registrato al protocollo con il n. 8164: veniva trasmessa la determinazione del Comune di Pescara che revocava la revoca dell'affidamento (determinazione del registro settoriale n. 58 del 10 marzo 2023 e registro generale n. 354 del 10 marzo 2023);

ACCERTATO altresì che, in materia di illeciti professionali, la sanzione espulsiva consegue solo in seguito ad una valutazione di **gravità** tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'impresa (art. 80, comma 5, lettera c, del codice dei contratti);

VERIFICATO che spetta alla stazione appaltante, **nell'esercizio di ampia discrezionalità**, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico (Consiglio di Stato, sezione V, 29 ottobre 2020, n. 6615 – Consiglio di Stato, sezione V, 26 giugno 2020, n. 4100 – Consiglio di Stato, sezione IV, 16 febbraio 2021, n. 1443), anche in particolare rispetto al requisito della gravità;

CONSTATATO, però, che, se è pur vero che la valutazione di rilevanza costituisce espressione di un apprezzamento tipicamente discrezionale della stazione appaltante, è d'altra parte chiaro che **detta valutazione deve confluire in un'adeguata esternazione del percorso logico giuridico che conduce a conferire rilevanza escludente all'illecito professionale, di modo che il destinatario sia posto nella condizione di comprenderne le ragioni e, conseguentemente, di accedere utilmente alla tutela giurisdizionale** (Consiglio di Stato, sezione III, 2 luglio 2021, n. 5044);

RILEVATO che, in base a giurisprudenza recente ed autorevole (Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.2021 n. 8360), l'esclusione dalla gara è percorribile in caso di:

- a) significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione **che ne hanno causato la risoluzione anticipata**, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, **ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni**;
- b) tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
- c) somministrazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”.

APPROFONDITO ulteriormente che la giurisprudenza individuava i seguenti casi di illeciti professionali gravi, potenzialmente idonei a determinare l'esclusione dalla gara:

- a) **decreto di rinvio a giudizio** per condotte tenute in esecuzione di precedenti contratti d'appalto (Consiglio di Stato, sezione V, 29 ottobre 2020, n. 6615) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
- b) omessa o incompleta dichiarazione in merito ai **carichi pendenti** (TAR Puglia, sezione I, 10 aprile 2020, n. 480 – Consiglio di Stato, sezione VI, 17 febbraio 2017, n. 726) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
- c) **procedimenti penali pendenti** (Ordinanza TAR Lazio, Roma, sezione III, 16 settembre 2022, n. 5918 – TAR Sardegna, sezione I, sentenza 13 maggio 2021, n. 245 – Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 settembre 2018, n. 5142 – TAR Lombardia, Milano, Sezione I, sentenza 27 gennaio 2021, n. 247 – Corte di Giustizia UE, sentenza 18 dicembre 2015, n. 470 – Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 novembre 2018, n. 6787) = casistica non ricorrente nella fattispecie;

- d) **illeciti anticoncorrenziali** (Corte di Giustizia UE, sentenza 4 giugno 2019, n. C-425 – Consiglio di Stato, sezione VI, 4 dicembre 2020, n. 7685) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
- e) omessa dichiarazione **precedenti esclusioni risultanti dal casellario informatico ANAC** (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6490/2019 – Consiglio di Stato, sezione V, 27 settembre 2019, n. 6490 – TAR Campania, Napoli, sezione VII, 14 gennaio 2020, n. 168) = ipotesi non ricorrente nella fattispecie;
- f) precedente esclusione per **irregolarità fiscale**, se non successivamente regolarizzata, rateizzata o sanata mediante pagamento (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 597/2019) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
- g) sentenze di condanna per **reati diversi da quelli contemplati dall'articolo 80, commi 1 e 2 del codice dei contratti o irrogazioni di penali** (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 febbraio 2021. 1443) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
- h) presentazione di **dichiarazioni non veritiere** (Consiglio di Stato, sezione V, 31 marzo 2021, n. 2708) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;
- i) omessa dichiarazione di rinvio a giudizio per **bancarotta fraudolenta** (TAR Campania, Salerno, sezione I, 3 giugno 2020, n. 632) = ipotesi non ricorrente nel caso di specie;

RITENUTA non grave, e quindi inidonea a sorreggere, sul piano motivazionale, un provvedimento di esclusione dalla gara, la carenza documentale integrata dall'associazione nel rapporto contrattuale con il Comune di Pescara, per le ragioni di seguito esposte:

- **il Comune di Pescara, dopo aver disposto la revoca dell'affidamento, modificava la sua precedente determinazione, confermando la prosecuzione del rapporto contrattuale,** mediante determinazione del registro settoriale n. 58 del 10 marzo 2023 e registro generale n. 354 del 10 marzo 2023 di revoca della **precedente determinazione** del registro settoriale n. 51 del 6 marzo 2023/registo generale n. 325 del 6 marzo 2023 (revoca della revoca dell'affidamento);
- **nemmeno risultava l'irrogazione di penali,** successivamente alla revoca della revoca di cui al punto precedente, disposta in applicazione dell'articolo 21 quinquies della L. 241/1990;
- come evidenziato nell'audizione del 17 marzo 2023 dal rappresentante dell'associazione, il Comune di Pescara disponeva la revoca dell'affidamento dopo solo tre giorni dall'avvio del procedimento, in assenza di contraddittorio e senza assicurare di conseguenza l'esercizio dei diritti di partecipazione all'associazione;
- il procedimento di revoca tanto risultava affetto da vizi di legittimità procedurale, che dopo solo qualche giorno subito il Comune di Pescara si affrettava ad intervenire in autotutela, mediante revoca della revoca;
- se nemmeno il Comune di Pescara, che subiva la carenza documentale, **rivedendo la sua iniziale valutazione,** procedeva alla risoluzione del contratto o anche all'irrogazione di una semplice penale, ancor meno agevole, per Comune di Città Sant'Angelo, appare supportare l'eventuale adozione di una sanzione espulsiva, trattandosi di altro procedimento, caratterizzato dalla verifica di regolarità della documentazione presentata dall'associazione;
- l'affidabilità dell'associazione trovava evidenza documentale dalle attestazioni rilasciate da diversi comuni o enti strumentali degli stessi ed in particolare:
 - a) il Comune di Montesilvano, con attestazione dirigenziale del 27 dicembre 2022, testualmente affermava che l'associazione svolgeva il servizio affidato **"secondo le aspettative e le richieste dell'ente, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti"**;
 - b) il Comune di Moscufo, con certificazione del responsabile del servizio amministrativo, in data 12 dicembre 2022, prot. n. 10871, dichiarava che il servizio affidato all'associazione veniva svolto **"con competenza e con raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso un'esecuzione puntuale, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, unitamente ad una elevata qualità di prestazione"**;
 - c) il Comune di Silvi, con certificazione del responsabile dell'area servizi alla collettività e politiche comunitarie, in data 22 ottobre 2019, prot. n. 35847, attestava che il servizio affidato veniva svolto dall'associazione **"con grande"**

competenza, raggiungendo gli obiettivi prefissati attraverso un'esecuzione puntuale, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, unitamente ad un'elevata qualità della prestazione”;

- d) l'Azienda Speciale per i servizi sociali di Montesilvano, in data 28 dicembre 2022, certificava che il servizio affidato veniva svolto dall'associazione “con competenza, raggiungendo gli obiettivi prefissati attraverso un'esecuzione puntuale, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, unitamente ad un'elevata qualità della prestazione”;

EVIDENZIATO che non ricorre nemmeno una delle vicende professionali (in precedenza elencate) che la giurisprudenza individuava come idonee a costituire grave illecito professionale ed a portare all'esclusione dalla gara dell'operatore economico;

VERIFICATO che, dal sistema informativo del casellario giudiziale del Ministero della Giustizia, a carico del legale rappresentante dell'associazione, risulta NULLA, alla data del 27 febbraio 2023 (certificato n. 1293790/2023/R);

VERIFICATO che, dal sistema informativo del casellario dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato del Ministero della Giustizia, a carico dell'associazione Corpo Volontari Protezione Civile di Montesilvano ONLUS, risulta NULLA, alla data del 28 febbraio 2023 (certificato n. 1344129/2023/R);

ACCERTATO che presso il casellario delle imprese dell'ANAC (autorità nazionale anticorruzione), alla data del 24 febbraio 2023, non sono presenti annotazioni associabili all'operatore economico di che trattasi;

RILEVATO che l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con nota prot. n. 36176932, relativamente alla situazione del Corpo Volontari Protezione Civile di Montesilvano, dichiarava la REGOLARITA' nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

ACCERTATO che la richiesta di verifica n. 8673850 del 27 febbraio 2023, CIG 959049894F, elaborata in data 10 marzo 2023, relativa al codice fiscale 91096190680, dava esito positivo con posizione regolare, relativamente alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ex articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 60/2016, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dall'Istituto di Credito INTESA SAN PAOLO, con nota del 21 febbraio 2023, sulla capacità economica e finanziaria dell'associazione ed in particolare: “l'impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e, in base ai dati ad oggi in nostro possesso, è giudicata idonea a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'appalto”;

RILEVATO che la cauzione provvisoria veniva regolarmente prestata con polizza fideiussoria n. 184229953 contratta con UNIPOL SAI assicurazioni, in data 21 febbraio 2023, per l'importo di € 2.983,68, come richiesto dalla lettera d'invito;

ACCERTATO che la proposta di aggiudicazione è un atto endoprocedimentale, che fa sorgere in capo all'interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del procedimento stesso, avendo per sua natura un'efficacia destinata ad essere superata all'esito dell'aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato, sezione V, 25 settembre 2019, n. 6432);

RITENUTO pertanto poter formulare la proposta di aggiudicazione, essendovi stata verifica di congruità dell'offerta, unitamente alle altre verifiche ritenute necessarie;

DETERMINA

per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nonché in base alla normativa sopra richiamata,

- 1) non escludere l'offerta dell'operatore economico sottoposto a verifica, in quanto, dopo le giustificazioni fornite, la stessa appare seria e complessivamente affidabile;
- 2) proporre l'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto disabili, in favore del primo classificato CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTESILVANO con sede legale in Corso Umberto I, n. 81 - 65015 Montesilvano (PE), C. F. 91096190680, telefono 085 4451389, cellulare. 3270152509, Posta Elettronica Certificata: protezionecivilemontesilvano@pcert.postecert.it, al prezzo di € 126.000,00 per tre anni (ribasso del 15,54% sul prezzo posto a base d'asta pari ad € 149.184,00), a partire dal 1° luglio 2023 e fino al 30 giugno 2026;
- 3) trasmettere il presente atto all'amministrazione ai fini dell'adozione degli atti consequenziali di cui agli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice dei contratti (verifica della proposta di aggiudicazione ed eventuale conseguente aggiudicazione finale e definitiva).

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 630 del 24/03/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 24/03/2023.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 630 del 24/03/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **24/03/2023**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 671

Il 24/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 503 del 24/03/2023 con oggetto: **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 24/03/2023.